



49196/09

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione II penale

Udienza pubblica
del 13.10.2009

Sentenza n. 4384/09

Reg. gen.

n. 9990/2008

composta dai signori

dott. Carmenini	Secondo Libero	Presidente
dott. Bartolini	Francesco	Consigliere
dott. De Crescenzo	Ugo	Consigliere
dott. Bronzini	Giuseppe	Consigliere
dott. Manna	Antonio	Consigliere

ha pronunciato la seguente

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da De Maria Antonio nato a Napoli il 9.1.1959 e dal P.G. presso la Corte di appello di Napoli avverso la sentenza del Tribunale di Napoli del 27.3.2007

Sentita la relazione della causa fatta, in pubblica udienza, dal consigliere Giuseppe **Bronzini**.



Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, dr. Giovanni D'Angelo, il quale ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso dell'imputato e l'accoglimento del ricorso del P.G., con annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza

osserva:

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 27.3.2007 il Giudice monocratico presso il Tribunale di Nola applicava la pena di anni due e mesi sei di reclusione ed euro 1.200,00 di multa al De Maria Antonio per la ricettazione di alcuni assegni di valore ciascuno intorno ai 40 milioni con l'aggravante della recidiva.

I titoli venivano trovati in una valigia posta all'interno dell'auto dell'imputato.

Ricorre l'imputato che lamenta la mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. con l'assoluzione dell'imputato.

Il Pg lamenta, invece, l'irrogazione di una pena illegale in quanto l'aumento per la recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale doveva essere pari a due terzi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso dell'imputato, stante la sua manifesta infondatezza, va dichiarato inammissibile.

Pur volendo prescindere dalla giurisprudenza di questa Corte in ordine alla motivazione sulla non sussistenza di elementi per l'applicabilità dell'art. 129 c.p.p. in caso di applicazione su istanza congiunta della pena, si deve



osservare che tale insussistenza è stata congruamente motivata con riferimento ai verbali di sequestro degli assegni e alla denuncia di rapina presentata dalla p.o. , elementi sui quali nel ricorso nulla si dice.

Infondato è altresì il ricorso del Pg che lamenta, invece, l'irrogazione di una pena illegale in quanto l'aumento per la recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale doveva essere pari a due terzi ~~del reato~~ alla luce di quanto disposto dall'art. 99 IV comma introdotto con la legge n. 251/2005.

Osta all'accoglimento del ricorso la data di commissione del reato e cioè il 15.12.2000, per cui la tesi del P.G. determinerebbe l'applicazione retroattiva delle legge del 2005. Alla luce della giurisprudenza di questa Corte non vi è dubbio che le norme sulla recidiva abbiano un carattere misto producendo sia "effetti sostanziali per i quali vige il principio di irretroattività " sia effetti processuali (cass. n. 42403/2006, cass. n. 26556/2007) e che nel caso in esame la recidiva è invocata a fini sostanziali in quanto comporterebbe un incremento di pena in misura superiore a quello previsto dalla normativa precedente il 2005.

Pertanto il già ricordato principio di irretroattività della legge penale sostanziale non consente tale applicazione retroattiva; peraltro una interpretazione diversa porrebbe la norma in rotta di collisione ^{anche} con quanto previsto in modo convergente dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (art. 7: "non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso") e dalla stessa Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (art. 49 che prevede una " norma fotocopia" di quella CEDU), Carta cui non può essere contestato, secondo quanto affermato dalla Corte



costituzionale sin dal 2002 (sentenza n. 135/2002), "il carattere espressivo di principi comuni agli ordinamenti europei". Trattandosi di un principio ormai acquisito di rango sovranazionale (le spiegazioni ufficiali alla Carta parlano di "principio classico"), il giudice nazionale non può che cercare un'opzione interpretativa conforme a tale principio (cfr. Corte costituzionale n. 348 e n. 349/2007).

Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l'imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso del De Maria che condanna al pagamento delle spese processuali ed al versamento di euro mille alla Cassa delle ammende.

Rigetta il ricorso del P.G.

Così deciso il 13.10.2009

Il Consigliere estensore
(dr. Giuseppe **Bronzini**)

Il Presidente

